

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2053-ter

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BERTUZZI**

Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

[Già articoli 4, 5, commi 1, 2 e 3, 6, commi 1, 2, 3 e 4, 7, 21 e 24 della proposta di legge n. 2053, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1990]

PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-3.

.....
.....
.....
.....

ART. 4.

(Accertamento della morte da arresto cardiaco).

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, in caso di arresto cardiaco irreversibile, l'accertamento della morte deve essere effettuato mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

2. La morte deve essere accertata e dichiarata da un medico esperto in cardiologia.

ART. 5.

(Definizione di morte cerebrale).

1. Nei soggetti colpiti da lesioni cerebrali e sottoposti a rianimazione la definitiva ed irreversibile cessazione dell'attività cerebrale si intende verificata quando, in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale o di ipotermia indotta artificialmente, nonché di malattie endocrine o metaboliche da accertare clinicamente, sia riscontrata la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

a) stato di coma profondo accompagnato da assenza completa di riflessi del tronco cerebrale e precisamente:

1) rigidità pupillare anche alla luce incidente;

2) assenza di riflessi corneali;

3) assenza di risposta motoria nei territori innervati dai nervi cranici;

4) assenza del riflesso della deglutizione; assenza di tosse suscitata dalle manovre di aspirazione tracheobronchiale;

b) assenza di respirazione spontanea nonostante una situazione sicuramente di normocapnia;

c) condizione di silenzio elettrico cerebrale.

2. L'inizio e la simultaneità delle condizioni predette determinano il momento della morte, ma questa deve essere accertata attraverso la loro ininterrotta presenza durante un successivo periodo di sei ore sempre in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale o di condizioni di ipotermia indotta artificialmente.

3. Le modalità di accertamento delle condizioni dei cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4.

5.

ART. 6.

(Condizioni per la denuncia di morte cerebrale).

1. L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo 5 deve essere effettuato da un collegio medico, nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un anatomico-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un neurofisiopatologo o, in mancanza, da un medico neurologo o da un neurochirurgo, esperti in elettroencefalografia.

2. Ogni struttura sanitaria può attivare uno o più collegi medici. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico. Il collegio medico è abilitato ad esercitare le sue funzioni anche in presidi ospedalieri e unità sanitarie locali diversi da quelli di appartenenza, quando non sia possibile costituire un collegio in loco.

3. La partecipazione al collegio è obbligatoria e rientra negli obblighi di ufficio del nominato.

4. Il collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte.

5.

ART. 7.

(Equiparazione di norme).

1. Gli accertamenti di morte di cui agli articoli 4 e 5 equivalgono a quelli previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

ARTT. 8-20.

.
.
.
.

ART. 21.

(Sanzioni amministrative).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vigilano, anche a mezzo degli uffici dipendenti, sulla esecuzione della presente legge e, qualora accertino la violazione delle disposizioni contenute nella stessa, irrogano le sanzioni di cui al comma 2, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Senza pregiudizio per l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni da aggiornare ogni anno, a partire dalla data di presentazione del progetto, in base all'indice Istat.

ARTT. 22-23.

.....
.....
.....
.....

ART. 24.

(Sanzioni in caso di inosservanza delle modalità di accertamento della morte).

1. La inosservanza delle disposizioni relative alle condizioni e modalità di accertamento della morte di cui all'articolo 4, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, commi 1 e 4, è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, da aggiornare ogni anno, a partire dalla data di presentazione del progetto, in base all'indice Istat.

ART. 25.

.....
.....
.....